



Bruxelles, 2 dicembre 2020
(OR. en)

13583/20

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0342(NLE)**

TRANS 572

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 770 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 770 final.

All.: COM(2020) 770 final



Bruxelles, 30.11.2020
COM(2020) 770 final

2020/0342 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus¹ è entrato in vigore il 1° gennaio 2003. L'accordo è stato successivamente aggiornato dalla decisione n. 1/2011² del comitato misto istituito dall'articolo 23 dell'accordo.

L'ambito di applicazione geografico dell'accordo Interbus è circoscritto ai paesi membri della Conferenza europea dei ministri dei trasporti (CEMT) e ai paesi di cui all'articolo 30, paragrafo 2 dell'accordo Interbus. Oltre all'Unione europea sono attualmente parti contraenti dell'accordo la Repubblica d'Albania, il Principato di Andorra, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Moldova, il Montenegro, la Repubblica di Macedonia del Nord, la Repubblica di Turchia e l'Ucraina.

L'accordo Interbus è aperto all'adesione dei paesi che sono membri a pieno titolo della CEMT. Il Regno del Marocco non è membro a pieno titolo, ma ha lo status di osservatore in seno alla CEMT.

L'accordo Interbus dovrebbe stabilire una chiara base giuridica per l'adesione del Regno del Marocco.

L'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus contribuirà all'ulteriore sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus e ne agevolerà l'organizzazione.

Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione³ ad avviare i negoziati per la modifica dell'accordo Interbus allo scopo di estenderne l'ambito di applicazione geografico, in modo da consentire l'adesione del Regno del Marocco.

A seguito della decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio, del 16 luglio 2018⁴, il protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo è stato firmato dall'Unione europea, dalla Bosnia-Erzegovina, dal

¹ GU L 321 del 26.11.2002, pag. 13.

² Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell'11 novembre 2011, che adotta il proprio regolamento interno e adatta l'allegato 1 dell'accordo relativo alle condizioni applicabili agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l'allegato 2 dell'accordo relativo alle norme tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui all'articolo 8 dell'accordo (2012/25/UE) (GU L 8 del 12.1.2012, pag. 38).

³ Decisione del Consiglio del 5 dicembre 2014 (SGS14/15073).

⁴ Decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (GU L 222 del 3.9.2018, pag. 1).

Montenegro e dalla Repubblica di Turchia, con riserva della sua conclusione in una data successiva. Il protocollo, che era rimasto aperto alla firma dal 16 luglio 2018 al 16 aprile 2019, non è stato tuttavia firmato da tutte le parti contraenti prima della scadenza del periodo per la firma.

Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati, a nome dell'Unione, per modificare il protocollo sul Regno del Marocco al fine di apportare alcune modifiche tecniche relative alla firma e all'entrata in vigore e per tenere conto del cambiamento della denominazione di una parte contraente dell'accordo Interbus.

I negoziati hanno avuto esito positivo ed è stata quindi elaborata una nuova versione del protocollo sul Regno del Marocco. Considerando che non tutte le parti contraenti hanno firmato il protocollo originario, è stato ritenuto più opportuno sostituire l'intero protocollo con un nuovo protocollo anziché negoziare un protocollo modificativo di quello originario.

È opportuno ricordare che i servizi internazionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus costituiscono un settore importante, in quanto danno ai cittadini europei la possibilità di spostarsi a prezzi accessibili. Del loro ulteriore sviluppo al di là dei confini dell'UE beneficeranno in egual misura i cittadini dell'Unione, i turisti stranieri, il settore turistico e le regioni europee.

Al Regno del Marocco dovrebbe essere offerta la possibilità di accedere al mercato sulla base delle disposizioni dell'accordo Interbus, a condizione che venga attuato l'*acquis* dell'UE in materia di trasporto di viaggiatori su strada, comprendente la sicurezza stradale, le disposizioni tecniche, le qualifiche dei conducenti, la normativa sociale, i diritti dei viaggiatori, l'ambiente e l'accesso alla professione.

Al fine di evitare problemi di governance, tutte le parti contraenti dell'accordo Interbus dovrebbero firmare e approvare o ratificare il protocollo che estende al Regno del Marocco la possibilità di adesione prima che tale paese possa aderirvi.

Al fine di consentire alle parti contraenti dell'accordo Interbus di firmare e concludere il protocollo, è opportuno che quest'ultimo non preveda un periodo specifico durante il quale esso sia aperto alla firma.

Il protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui tutte le parti contraenti dell'accordo Interbus lo hanno firmato, approvato o ratificato.

Nel protocollo dovrebbe essere stata recepita la nuova denominazione di una delle parti contraenti, che si chiama adesso Repubblica di Macedonia del Nord.

Il protocollo indica ora anche che il Principato di Andorra è divenuto parte contraente dell'accordo Interbus.

Il gruppo "Trasporti terrestri" del Consiglio, designato dal Consiglio quale comitato speciale a norma dell'articolo 218, paragrafo 4, TFUE, è stato costantemente tenuto informato dei progressi dei negoziati.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il protocollo allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio è conforme alla politica dell'UE in materia di trasporti su strada e integra tale politica. Esso favorisce l'accesso dei

paesi vicini dell'UE al mercato del trasporto viaggiatori dell'Unione, e viceversa, con la creazione di un quadro normativo per l'organizzazione del turismo transfrontaliero in entrambe le direzioni.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con la politica di vicinato e con le relazioni esterne dell'UE.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Ricorso al parere degli esperti e valutazione d'impatto**

Gli effetti previsti sono positivi: l'apertura dell'accordo Interbus a un altro paese in più offrirebbe nuove opportunità sia alle parti contraenti attuali sia al Regno del Marocco. Contribuendo a estendere a tale paese l'*acquis* dell'UE in materia di trasporti di viaggiatori, tale apertura avrà un impatto positivo sulle condizioni tecniche, economiche e sociali in base alle quali si svolgono le pertinenti operazioni. L'impatto ambientale globale sarebbe limitato.

Come in passato gli operatori possono essere PMI con una flotta limitata di autobus o società più grandi con flotte più ampie.

- **Semplificazione**

L'ampliamento dell'ambito geografico delle norme applicabili alle operazioni occasionali di trasporto di viaggiatori effettuate con autobus nel quadro dell'accordo Interbus contribuirà a semplificare lo svolgimento di tali operazioni con un altro paese terzo.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Base giuridica

La base giuridica è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare la base giuridica sostanziale, l'articolo 91 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 218, paragrafo 5, TFUE prevede quale strumento applicabile una decisione del Consiglio.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

• Modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il funzionamento dell'accordo Interbus è valutato ogni cinque anni dal comitato misto di cui all'articolo 23 dell'accordo.

Passi successivi

La Commissione ritiene necessario avviare la procedura in vista della firma del protocollo. La Commissione sottopone pertanto al Consiglio la presente proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, del protocollo dell'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo.

• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Disposizioni specifiche della proposta di decisione del Consiglio

- L'articolo 1 della decisione del Consiglio prevede la firma, a nome dell'Unione, del nuovo protocollo dell'accordo Interbus relativo al Regno del Marocco. Il nuovo protocollo sostituisce il protocollo precedente, che era rimasto aperto alla firma dal 16 luglio 2018 al 16 aprile 2019.
- L'articolo 2 autorizza il negoziatore del protocollo a indicare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione.
- L'articolo 3 reca disposizioni relative all'entrata in vigore della decisione del Consiglio.

Disposizioni specifiche del protocollo

- L'articolo 1 prevede una modifica dell'accordo Interbus relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus allo scopo di offrire al Regno del Marocco la possibilità di aderire all'accordo.
- Gli articoli da 2 a 6 riguardano le procedure amministrative per l'entrata in vigore del protocollo e stabiliscono che tutte le parti contraenti devono firmare il protocollo, aderirvi o ratificarlo prima della sua entrata in vigore e, che di conseguenza il Regno del Marocco può aderire all'accordo, e comprendono disposizioni relative al regime linguistico.
- L'articolo 7 stabilisce che il presente protocollo sostituisce il protocollo sul Regno del Marocco che era rimasto aperto alla firma dal 16 luglio 2018 al 16 aprile 2019.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

1. In conformità alla decisione 2002/917/CE del Consiglio¹, l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus ("accordo Interbus") è stato concluso, a nome dell'Unione, il 3 ottobre 2002 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2003².
2. Il 5 dicembre 2014 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la modifica dell'accordo Interbus allo scopo di estenderne l'ambito geografico, in modo da consentire l'adesione del Regno del Marocco attualmente non prevista dall'accordo.
3. Un'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus dovrebbe contribuire allo sviluppo delle relazioni in materia di trasporti internazionali di viaggiatori, del turismo e degli scambi culturali al di là di quei paesi che sono attualmente parti contraenti dell'accordo Interbus. Un'eventuale adesione del Regno del Marocco all'accordo Interbus dovrebbe anche contribuire a estendere a tale paese l'*acquis* dell'Unione in materia di trasporti di viaggiatori. Essa dovrebbe avere un impatto positivo sulle condizioni tecniche, economiche e sociali in base alle quali si svolgono le pertinenti operazioni. Al Regno del Marocco, che ha lo status di osservatore in seno alla Conferenza europea dei ministri dei trasporti, dovrebbe pertanto essere offerta la possibilità di aderire all'accordo Interbus.

¹ Decisione 2002/917/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, relativa alla conclusione dell'accordo Interbus concernente i servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (GU L 321 del 26.11.2002, pag. 11).

² GU L 321 del 26.11.2002, pag. 44.

4. A seguito della decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio³ l'Unione europea, la Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la Repubblica di Turchia hanno firmato il protocollo sul Regno del Marocco. Il protocollo, che era rimasto aperto alla firma dal 16 luglio 2018 al 16 aprile 2019, non è stato tuttavia firmato da tutte le parti contraenti prima della scadenza del periodo per la firma.
5. Il 18 febbraio 2020 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per la modifica del protocollo sul Regno del Marocco al fine di apportare alcune modifiche tecniche relative alla firma e all'entrata in vigore.
6. I negoziati si sono conclusi positivamente. Al fine di evitare problemi di governance, tutte le parti contraenti dell'accordo Interbus dovrebbero firmare e approvare o ratificare il protocollo sul Regno del Marocco prima che entri in vigore e prima che tale paese possa aderirvi. Non è previsto un periodo specifico durante il quale il protocollo sia aperto alla firma. Il protocollo entrerebbe in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della ratifica da parte di tutte le parti contraenti.
7. Il protocollo tiene inoltre conto della modifica della denominazione di una delle parti contraenti, la Macedonia del Nord. Il protocollo menziona ora anche che il Principato di Andorra è divenuto parte contraente dell'accordo Interbus.
8. Per motivi di chiarezza e per agevolare il processo di firma ed entrata in vigore del protocollo, si è ritenuto opportuno elaborare un nuovo protocollo sul Regno del Marocco, che sostituisce il protocollo che era rimasto aperto alla firma dal 16 luglio 2018 al 16 aprile 2019.
9. È pertanto opportuno che il nuovo protocollo sul Regno del Marocco venga firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma del protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus) estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo, che sostituisce il protocollo dell'accordo Interbus che era rimasto aperto alla firma tra il 16 luglio 2018 e il 16 aprile 2019, con riserva della sua conclusione⁴.

³ Decisione (UE) 2018/1211 del Consiglio, del 16 luglio 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, di un protocollo che modifica l'accordo relativo ai servizi internazionali occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus (accordo Interbus), estendendo al Regno del Marocco la possibilità di aderire a tale accordo (GU L 222 del 3.9.2018, pag. 1).

⁴ Il testo del protocollo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

Articolo 2

Il segretariato generale del Consiglio definisce lo strumento dei pieni poteri per la firma del protocollo, con riserva della sua conclusione, per la persona o le persone indicate dal negoziatore del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*